



COMUNE DI GROSSETO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GROSSETO

PRESO ATTO

dell'intensificarsi della minaccia neofascista in Italia e nel mondo e del fenomeno dei razzismi, della xenofobia, del sessismo e della necessità, quindi, di preservare la piena attuazione dei principi e dei valori della Costituzione nell'ambito delle iniziative pubbliche che interessano la comunità locale;

CONSTATATO

che lasciare spazio sotto qualsiasi forma a manifestazioni, associazioni ed organizzazioni dichiaratamente razziste, xenofobe, sessiste ed antidemocratiche, anche con esaltazione di forme di violenza può contribuire a creare sul territorio relazioni e reti di complicità e un pericoloso spirito di emulazione soprattutto in settori della popolazione giovanile. Pericolo da prevenire con fermezza;

RICHIAMATI:

- l'art. 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani (adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948) il quale dispone che "Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione";
- gli artt. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quale prevedono rispettivamente che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ..." e che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali";
- la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione stessa, la quale dispone che "E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto

partito fascista”; in attuazione della quale la legge n. 645/1952, all'art. 1, stabilisce che “si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista: esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica, o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito, o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista” e visto gli artt. 4 e 5 della medesima legge;

VISTA

- la legge 20 giugno 1952, n. 645, nota come Legge “Scelba”;

RICHIAMATI

- la Legge 13/10/1975, n. 654 intitolata “Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale”, il cui articolo 3, in particolare, stabilisce che “È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”;
- l'articolo 1 ("Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi") del D.L. 26 aprile 1993, n. 122 convertito in legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta Legge “Mancino”) contenente “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”, il quale dispone, tra l'altro, che: “.... È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”;

RITENUTO

di adottare misure contro ogni neofascismo e contro ogni manifestazione di discriminazione per impedire, attraverso i regolamenti comunali, l'utilizzo di spazi pubblici alle organizzazioni neofasciste;

RICHIAMATO

i vigenti Regolamenti:

- regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 22/2017;
- regolamento per l'uso della sala consiliare approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 20/2017;

- regolamento per la concessione e l'uso degli spazi e delle strutture comunali destinate ad attività culturali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 45/2011;

RITENUTO

per le motivazioni sin qui riportate, di apportare ai suddetti regolamenti le modifiche riportate negli allegati A, B e C alla presente proposta di deliberazione di cui fanno parte integrante e sostanziale;

VISTO

l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

SI DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, le seguenti modifiche:

- regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 22/2017 e relativo modello di richiesta (vedi all.A);
- regolamento per l'uso della sala consiliare approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 20/2017 e relativo modulo di domanda (vedi all.B);
- regolamento per la concessione e l'uso degli spazi e delle strutture comunali destinate ad attività culturali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 45/2011 (vedi all. C);

ALLEGATO A

Regolamento

All'art. 1 inserire il comma 3 con il seguente testo:

“Non potranno in alcun caso essere concessi in uso spazi e aree pubbliche per lo svolgimento di conferenze, incontri e manifestazioni di qualsiasi natura:

- alle organizzazioni ed associazioni che, in base alla verifica delle previsioni dei rispettivi statuti, si richiamano direttamente o indirettamente all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale,

- a chiunque sia sottoposto a procedimento penale o abbia riportato condanne, per reati commessi negli ultimi cinque anni, p. e p. dalla L. 645/52. e dal D.L. 26 aprile 1993, n. 122 convertito in legge 25 giugno 1993, n. 205”

Modello

Dopo la tabella descrittiva delle utenze di cui si richiede concessione, inserire prima di “NOTE”, il seguente testo:

“ATTESTA di essere a conoscenza ed impegnarsi a rispettare la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana secondo la quale “è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista”, l'art. 3 della Costituzione italiana, la Legge 20 giugno 1952, n° 645 ed il D.L. 26 aprile 1993, n° 122 convertito in Legge 25 giugno 1993, n° 205.”

ALLEGATO B

Regolamento

All'art. 3 inserire il comma 6 con il seguente testo:

“Non potranno in alcun caso essere concessi in uso spazi e aree pubbliche per lo svolgimento di conferenze, incontri e manifestazioni di qualsiasi natura:

- alle organizzazioni ed associazioni che, in base alla verifica delle previsioni dei rispettivi statuti, si richiamano direttamente o indirettamente all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale,
- a chiunque sia sottoposto a procedimento penale o abbia riportato condanne, per reati commessi negli ultimi cinque anni, p. e p. dalla L. 645/52. e dal D.L. 26 aprile 1993, n. 122 convertito in legge 25 giugno 1993, n. 205”

Domanda

Nella parte delle dichiarazioni aggiungere il punto d) con il seguente testo:

“di essere a conoscenza ed impegnarsi a rispettare la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana secondo la quale “è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista”, l'art. 3 della Costituzione italiana, la Legge 20 giugno 1952, n° 645 ed il D.L. 26 aprile 1993, n° 122 convertito in Legge 25 giugno 1993, n° 205.”

ALLEGATO C

Regolamento

All'art. 2 inserire il comma 4 con il seguente testo:

“Non potranno in alcun caso essere concessi in uso spazi e aree pubbliche per lo svolgimento di conferenze, incontri e manifestazioni di qualsiasi natura:

- alle organizzazioni ed associazioni che, in base alla verifica delle previsioni dei rispettivi statuti, si richiamano direttamente o indirettamente all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale,
- a chiunque sia sottoposto a procedimento penale o abbia riportato condanne, per reati commessi negli ultimi cinque anni, p. e p. dalla L. 645/52. e dal D.L. 26 aprile 1993, n. 122 convertito in legge 25 giugno 1993, n. 205”